

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3300

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABOCETTA

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di sanzioni per gli illeciti disciplinari dei magistrati

Presentata il 10 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge si intende dare concreta attuazione alla volontà popolare sancita in modo inequivocabile dal *referendum* tenutosi nell'ormai lontano 1987.

Con tale *referendum*, scaturito dalla tragedia occorsa a Enzo Tortora, il popolo sovrano intese abrogare gli articoli del codice di procedura civile che garantivano l'irresponsabilità dei magistrati che, con dolo o colpa grave, procuravano nell'esercizio della funzione giurisdizionale un nocumento di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale al cittadino privato della libertà personale.

È da sottolineare come tale irresponsabilità non sia prevista per alcun altro pubblico funzionario. Purtroppo, il Parlamento pose nel nulla l'esito referendario

con l'approvazione della legge 13 aprile 1988, n. 117, affermando la responsabilità dello Stato e non del singolo magistrato colpevole.

Attualmente, il cittadino che assuma un danno ingiusto per un comportamento doloso o colposo di un magistrato può citare in giudizio soltanto lo Stato e chiedere di essere risarcito. Solo nell'eventualità che il cittadino abbia ricevuto ristoro del danno, lo Stato potrà rivalersi nei confronti del magistrato nei limiti di un terzo di annualità di stipendio.

Non vi è chi non veda la farraginosità di un tale meccanismo che rende di fatto irresponsabile il magistrato vanificando completamente l'intento referendario. È necessario che il magistrato sia chiamato

direttamente a rispondere dei propri errori compiuti con dolo o colpa grave equiparandolo, così, finalmente, ad ogni altro funzionario dello Stato.

Appare opportuno, altresì, che anche sotto il profilo disciplinare il magistrato responsabile di iniziative giudiziarie che abbiano cagionato restrizione ingiusta della libertà personale in danno di cittadini sia opportunamente sanzionato, prevedendo anche un livello minimo della sanzione irrogabile da parte della giurisdizione domestica.

È di tutta evidenza che l'adozione di provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, per l'effetto devastante che essi hanno su chi ne sia incolpevole destinatario, arreca un irreparabile no-

cumento allo stesso ordine giudiziario che ne risulta screditato e, nei casi di maggior rilievo mediatico, addirittura delegittimato. In questi casi i magistrati responsabili, oltre a dover subire le conseguenze patrimoniali del loro comportamento, devono altresì essere allontanati con la sanzione della rimozione dall'ordine giudiziario, all'esito del procedimento disciplinare che, con le garanzie che l'ordinamento predispone, ne accerti, la responsabilità.

La tutela, che con la presente proposta di legge si invoca, rafforza la magistratura stessa che, in autodichia, potrà liberarsi di chi non si sarà dimostrato all'altezza del compito cui è chiamato, individuando così le differenze che consentono di apprezzare i meriti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: « contro lo Stato » sono soppresse;

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: « dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5 » sono soppresse;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: « costituente reato » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « per fatti costituenti reato » sono soppresse.

ART. 2.

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« hh) l'emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge »;

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni al magistrato che è stato condannato in sede disciplinare per il fatto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera hh), per l'accettazione e per lo svolgimento di incarichi e di uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e per lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta od ottenuta la prescritta autorizzazione, qua-

lora per l'entità e per la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che è stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *gg*), o dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non è stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale, o per la quale è intervenuto un provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice ».

